

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2322 del 11/05/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - RINNOVO DI CONCESSIONE - COMUNE: PIANELLO V.T. (PC) - CORSO D'ACQUA: T. CHIARONE - USO: GIARDINO E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CONCESSIONARIO: ODDI BRUNO - SISTEB: PCPPT0087/20RN02 - SINADOC: 14468/20
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2381 del 11/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - RINNOVO DI CONCESSIONE –
COMUNE: PIANELLO V.T. (PC) – CORSO D’ACQUA: T. CHIARONE – USO:
GIARDINO E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO – CONCESSIONARIO:
ODDI BRUNO – SISTEB: PCPPT0087/20RN02 – SINADOC: 14468/20**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 984 del 2/02/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata rilasciata per anni 6 a partire dal 2/02/2015, *“al Signor ODDI BRUNO C.F. DDOBRN56L10B025H, residente in loc. Chiaroni di Pianello V.T. la concessione sottodescritta: Corso d'acqua: TORRENTE CHIARONE sponda SINISTRA; Comune: PIANELLO V.T. localita' CHIARONI; Identificazione Catastale: F° 30 fronte mappali 403 – 404 – 416 –186; Uso: GIARDINO E/O CONSERVAZIONE DEL VERDE; Superficie: Mq. 720,00;”*;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n. 71641 del 15/05/2020, con la quale il sig. ODDI BRUNO, C.F. DDOBRN56L10B025H, ha chiesto, ai sensi della L.R. n°7/2004 s.m.i., il rinnovo della concessione senza modifiche della concessione sopra indicata secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all'istanza stessa;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta sul BURERT (parte seconda) n. 240 del 8/07/2020 e riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n° 89710 del 23/06/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza e al Comune di Pianello V.T. l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva

competenza con l'evidenza di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al prot. ARPAE n. 57789 del 14/04/2021 con la quale il Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole con prescrizioni, in merito al rilascio della concessione in parola;

- della nota del 9/12/2020 prot. n. 178089 del Comune di di Pianello V.T. con la quale, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole per il rilascio della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n. 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 3/05/2021 € **127,64** titolo di canone relativo all'annualità 2021;

- in data 3/05/2021 € **126,05** a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato nell'ambito della concessione cod. PCPPT0087;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento delle annualità di canone relative al periodo di validità della concessione di cui si è a richiedere il rinnovo;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n. 73139 del 10/05/2021 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 3/05/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al sig. ODDI BRUNO, C.F. DDOBRN56L10B025H la concessione per occupazione di area demaniale posta a fronte dei mapp. 403 – 404 – 416 – 186 del F. 30 del N.C.T. del Comune di Pianello V.T. ubicata in sponda sinistra del Torrente Chiarone, in località Chiarone, di complessivi 720 m² e da destinarsi ai seguenti usi: giardino e conservazione del verde pubblico, come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare;

b) di stabilire che:

- la concessione è **valida per anni 6 anni** a partire dalla data di scadenza della precedente concessione **e pertanto avrà validità sino al 2/06/2026;**

- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro **127,64**;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- c) di approvare il *Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 3/05/2021;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

1. si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
2. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per

la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

3. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
4. avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore di ODDI BRUNO, C.F. DDO BRN 56L10 B025H, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i.. cod. proc. PCPPT0087/20RN02.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale, posta a posta a fronte dei mapp. 403 – 404 – 416 –186 del F. 30 del N.C.T. del Comune di Pianello V.T. ubicata in sponda sinistra del Torrente Chiarone, in località Chiarone, di complessivi 720 m² e da destinarsi ai seguenti usi: giardino e mantenimento del verde pubblico, come da planimetria allegata.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 anni partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 2/06/2026. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli

verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art 4 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € **127,64** per il 2021 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a complessivi **250,00 €**;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 6 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub

ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originario all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 7 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 3) Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;-la conservazione dei beni concessi; -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e

alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004.

8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza, assunta al prot. ARPAE n. 57789 del 14/04/2021 e di seguito riportate:

“ 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere di difesa idraulica eventualmente presenti;

2 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

3 - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;*
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;*
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;*
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.*

4 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito

delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale “custode” dell’area in concessione;

5 - Eventuali interventi su opere di difesa spondale da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all’uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi.

6 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l’occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d’acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

7 - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l’obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell’area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.”

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l’ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.



**Il sottoscritto ODDI BRUNO, C.F. DDOBRN56L10B025H, presa visione del presente
disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

Il 3/05/2021 Firmato per accettazione dal Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.